

(DELIBERA COA 31.07.2014)

Il COA considerato che il deposito delle istanze risulta previsto e disciplinato da un insieme di norme succedutesi nel tempo attraverso diversi provvedimenti, peraltro di rango differenziato secondo la gerarchia delle fonti (artt. 78 e 124 del DPR 115/2002; art. 38 DPR 445/2000; art. 65 D.Lgs. 82/2005) ritiene opportuno riepilogare la varie modalità di deposito e darne comunicazione agli iscritti precisando che, qualunque sia la modalità di deposito prescelta, l'istanza dovrà pervenire entro le ore 12,30 della giornata di martedì per essere esaminata nella successiva seduta consiliare del giovedì. Le istanze pervenute oltre le ore 12,30 del martedì verranno esaminate nella seduta consiliare della settimana successiva.

Deposito presso l'Ordine ovvero invio a mezzo raccomandata:

Le istanze potranno essere depositate direttamente dall'interessato o dal difensore presso la segreteria dell'Ordine con firma sull'istanza già autenticata da parte del difensore unitamente a fotocopia del documento di identità dell'istante;

Le istanze potranno essere depositate direttamente dall'interessato presso la segreteria dell'Ordine già munite di sottoscrizione unitamente a fotocopia del documento di identità;

Le istanze potranno essere depositate direttamente dall'interessato presso la segreteria dell'Ordine apponendo la sottoscrizione, anche sull'autocertificazione dei redditi, davanti al dipendente addetto;

Le istanze potranno essere inviate presso la segreteria dell'Ordine a mezzo raccomandata con firma sull'istanza già autenticata da parte del difensore unitamente a fotocopia del documento di identità dell'istante;

Deposito telematico dell'interessato:

Le istanze potranno essere inviate telematicamente dall'interessato sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata. Allo stesso modo dovrà essere firmata l'autocertificazione dei redditi;

Le istanze potranno essere inviate telematicamente direttamente dall'interessato munite di sottoscrizione chirografa e autocertificazione dei redditi, unitamente a fotocopia del documento di identità dell'istante;

Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC personale (avente i requisiti di cui all'art. 65, lett. C bis, Dlgs 82/2005) dall'interessato, munite di sottoscrizione chirografa e autocertificazione dei redditi;

Deposito telematico da parte del difensore:

Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC dal difensore ed in tal caso sia l'istanza che l'autocertificazione dei redditi dovranno essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata dall'istante. In alternativa, all'istanza ed all'autocertificazione dei redditi sottoscritti in chirografo dall'istante dovrà essere allegato il documento di identità dello stesso.